

Verbale di accordo

L'anno 2008, il giorno 3 del mese di marzo in Milano presso la sede dell'Unione Regionale Lombarda del Commercio, del Turismo e dei Servizi

tra

L'Unione Regionale Lombarda del Commercio, del Turismo e dei Servizi, rappresentata dal Segretario Generale, Dr. Gianroberto Costa, assistito dalla Dr.ssa Daniela Ceruti

e

Manageritalia Milano rappresentata dal Presidente dr. Giuseppe Truglia, assistito dalla Dr.ssa Maria Laura Rebora

in attuazione di quanto previsto dall'art. 43 e dall'art. 43 bis del ccnl 27/05/2004 dirigenti del Terziario, Testo Ufficiale e successive modifiche

ritenuta

- l'opportunità di realizzare strumenti di composizione in sede sindacale delle controversie in materia di lavoro in conformità agli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1998 n. 387
- l'opportunità di favorire gli accordi, individuali e collettivi, per la retribuzione variabile anche con riferimento ai dirigenti over 50 assunti con le clausole previste dell'art. 8 dell'accordo di rinnovo 23/01/08

si conviene quanto segue:

Art. 1

La già costituita Commissione Paritetica Territoriale, **con competenza per la Regione Lombardia**, per la composizione delle vertenze individuali di lavoro di cui all'art. 43 ccnl 27/05/04 e successive modifiche, avrà competenza altresì, ai sensi dell'art. 43 bis del ccnl citato, sulla retribuzione variabile secondo quanto espressamente disposto in materia dall'art. 8 dell'Accordo di rinnovo 23/01/08 e dall'art. 10 del ccnl, come modificato dall'Accordo di rinnovo 23/01/08.

Alla Commissione Paritetica Territoriale sono demandate tutte le controversie individuali di lavoro per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, di cui agli artt. 410 c.p.c., secondo le procedure previste dal presente accordo.

Alla Commissione Paritetica Territoriale sono altresì demandati la ratifica o il deposito degli accordi individuali o collettivi, relativi alla retribuzione variabile di cui al 1° comma.

La Commissione Paritetica Territoriale è composta da un rappresentante dell'Unione Regionale Lombarda del Commercio, del Turismo e dei Servizi e da un rappresentante di Manageritalia Milano, firmataria del presente accordo, cui il dirigente sia iscritto o abbia conferito mandato.

Manageritalia Milano oppure l'Associazione imprenditoriale, che rappresenta la parte interessata, inoltra alla Segreteria della Commissione Paritetica Territoriale la richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, contenente gli elementi essenziali della controversia, con le seguenti modalità, tra loro alternative:

- spedizione a mezzo lettera raccomandata A/R;
- trasmissione a mezzo fax (che assume pieno valore legale);
- consegna a mano in duplice copia.

La Segreteria provvederà a convocare la Commissione Paritetica Territoriale e ad avvertire l'azienda nei cui confronti è promossa la vertenza con lettera raccomandata A/R.

Il termine prescritto dall'art. 410-bis c.p.c. decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o dell'Associazione territoriale di Manageritalia, cui il lavoratore conferisce mandato.

L'Associazione imprenditoriale, che rappresenta la parte datoriale interessata, inoltra alla Segreteria della Commissione Paritetica Territoriale la richiesta di ratifica dell'accordo individuale di cui all'art. 8 dell'Accordo di rinnovo 23/01/08 oppure la richiesta di deposito dell'accordo, individuale o collettivo, relativo alla parte variabile della retribuzione ai sensi dell'art. 10 ccnl 27/05/04 e successive modifiche.

La Segreteria provvederà a convocare, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di deposito da parte datoriale, la Commissione Paritetica Territoriale per validare il deposito dell'accordo, individuale o collettivo, di cui all'art. 10 del ccnl 27/05/04 e successive modifiche, inviando una comunicazione scritta a Manageritalia Milano e all'Unione Regionale Lombarda del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell'avvenuto deposito.

La Segreteria provvederà a convocare la Commissione Paritetica Territoriale per la ratifica dell'accordo individuale di cui all'art. 8 dell'Accordo 23/01/08, inviando altresì una convocazione scritta alle parti interessate (datore di lavoro e dirigente), entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di ratifica da parte datoriale.

Art. 2

Per le controversie individuali di lavoro, ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 410-bis c.p.c.

La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c., come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e 387/98.

Il processo verbale, di conciliazione o di mancato accordo, viene quindi depositato a cura dell'Unione Regionale presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente e a tal fine deve contenere:

- 1) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;



- 2) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere state depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
- 3) la presenza delle parti, personalmente o correttamente rappresentate.

Art. 3

Le parti, azienda e dirigente, che abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa, ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4°, c.c., 410 e 411 c.p.c., come modificati dalla Legge n. 533/73, dal Decreto Legislativo n. 80/98 e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale che a tal proposito si riunirà con cadenza settimanale.

A tal fine il dirigente dovrà conferire mandato per iscritto al rappresentante di Manageritalia Milano componente della Commissione stessa.

Manageritalia Milano, per assicurare l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, metterà a disposizione un suo rappresentante in possesso del requisito previsto all'art. 2, 3° comma, punto 2.

Art. 4

L'attività di Segreteria per il funzionamento della Commissione Paritetica Territoriale è curata dai Servizi Sindacali dell'Unione Regionale Lombarda del Commercio, del Turismo e dei Servizi.

La Commissione Paritetica Territoriale di cui al presente accordo, con competenza per la regione Lombardia, ha sede presso l'Unione Regionale Lombarda del Commercio, del Turismo e dei Servizi in Milano, Corso Venezia 49.

Art. 5


Il presente accordo si applica esclusivamente nei confronti delle aziende che risultano in regola con le condizioni associative previste dell'Unione Regionale Lombarda del Commercio, del Turismo e dei Servizi ed esclusivamente per i tentativi obbligatori di conciliazione promossi da Manageritalia Milano e/o dall'Associazione imprenditoriale competente nei confronti di iscritti a Manageritalia.

Art. 6


Il presente accordo abroga e sostituisce gli accordi eventualmente stipulati tra Manageritalia Milano (già Associazione Lombarda Dirigenti di Aziende Commerciali – Aldac) e le Unioni provinciali della Lombardia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Unione Regionale Lombarda del Commercio,
del Turismo, dei Servizi e delle Professioni


.....

Manageritalia Milano


.....